

## **Statuto dell'associazione**

### **A.S.S.A.I. - Associazione per gli Scambi Scientifici Austria Italia**

#### **§ 1 DENOMINAZIONE E SEDE**

- 1) L'associazione è denominata A.S.S.A.I. - Associazione per gli Scambi Scientifici Austria-Italia.
- 2) Ha sede legale a Vienna (c/o Ambasciata d'Italia a Vienna, Metternichgasse 13, 1030 Vienna).

#### **§ 2 SCOPO DELL'ASSOCIAZIONE**

L'Associazione per gli Scambi Scientifici Austria-Italia viene fondata per essere un luogo di incontro per i ricercatori e i professori italiani residenti in Austria e per tutti coloro che hanno un fondato interesse per qualsiasi forma di cooperazione tra i due Paesi nel campo della ricerca e dell'innovazione.

Gli obiettivi dell'associazione, le cui attività non hanno scopo di lucro, sono:

1. il rafforzamento e la promozione della ricerca e dello scambio scientifico e la facilitazione della collaborazione interdisciplinare e transdisciplinare tra Italia e Austria.
2. Il sostegno dei ricercatori italiani in Austria e viceversa per contribuire al dinamismo e all'innovazione nei settori accademici e industriali dei due Paesi.

#### **§ 3 MEZZI PER RAGGIUNGERE GLI SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE**

Per raggiungere questi obiettivi l'Associazione si avvale dei seguenti mezzi:

a. Mezzi ideali:

- i. Organizzazione di incontri e conferenze per promuovere la cooperazione interdisciplinare e transdisciplinare.
- ii. Creazione di piattaforme per lo scambio di informazioni e risorse tra i membri dell'Associazione e le rispettive comunità accademiche e industriali.
- iii. Supporto logistico e di consulenza ai giovani ricercatori per facilitare la loro integrazione e collaborazione transfrontaliera.
- iv. Coordinamento di eventi pubblici che mettano in luce la ricerca, l'innovazione e la cultura italiana e austriaca.
- v. Assegnazione di premi e riconoscimenti allo scopo di incoraggiare e promuovere l'eccellenza nella ricerca e nella cooperazione transfrontaliera.
- vi. Facilitazione dell'accesso a finanziamenti e risorse per progetti di ricerca e iniziative di cooperazione.

- vii. Promozione di iniziative di diplomazia scientifica che rafforzino le relazioni bilaterali tra Italia e Austria.
- viii. Gestione efficace della comunicazione e della diffusione delle attività dell'Associazione.

b. Risorse materiali:

- i. Riscossione delle quote associative.
- ii. Cooperazione e supporto logistico da parte dell'Ambasciata italiana e di altre istituzioni.
- iii. Contributi volontari di qualsiasi tipo.
- iv. Gestione di risorse e altre fonti di reddito, comprese sponsorizzazioni e partnership.

Per il raggiungimento dei propri obiettivi l'Associazione può avvalersi di **cosiddetti agenti vicari** (di cosiddetti ausiliari).

#### **§ 4 TIPOLOGIE DI ADESIONE**

- 1) I soci dell'Associazione si distinguono in soci ordinari e soci onorari/emeriti.
- 2) Sono soci ordinari coloro che partecipano all'attività dell'Associazione e pagano la quota associativa annuale.
- 3) Sono soci onorari o emeriti coloro che vengono insigniti di questa qualifica su richiesta dell'Assemblea perché hanno dato o possono dare con la loro opera o il loro sostegno morale o finanziario un contributo decisivo alla vita dell'Associazione.

#### **§ 5 COME SI DIVENTA SOCIO**

1. Possono diventare membri dell'Associazione sia persone fisiche che persone giuridiche. Per persona fisica si intende chiunque svolga o abbia recentemente svolto un'attività scientifica o tecnologica in ambito accademico e/o industriale in Austria e che si sia formato o abbia lavorato in ambito scientifico in Italia. Per persona giuridica si intende un ente di ricerca accademico o industriale austriaco o italiano.
2. La decisione finale sull'ammissione dei soci ordinari e onorari/emeriti spetta al Consiglio Direttivo. L'ammissione può essere rifiutata senza fornire motivazioni.
3. La nomina a socio onorario viene effettuata dall'Assemblea generale su richiesta del Consiglio direttivo. I membri onorari non sono tenuti a pagare le quote associative.
4. Fino alla costituzione dell'Associazione, i soci ordinari sono ammessi provvisoriamente dai soci fondatori dell'Associazione. Tale ammissione diventa effettiva solo a costituzione avvenuta.

5. Dopo la costituzione dell'Associazione l'ammissione dei soci ordinari avviene su richiesta scritta di un altro socio ordinario.

## **§ 6 CESSAZIONE DELL'APPARTENENZA ALL'ASSOCIAZIONE**

L'appartenenza all'Associazione si estingue

- 1) per decesso del socio effettivo o per perdita della personalità giuridica;
- 2) con la comunicazione scritta da parte del socio al Consiglio direttivo, con effetto a partire dall'anno solare successivo;
- 3) per delibera da parte del Consiglio direttivo; l'adesione può essere cancellata se il socio è in arretrato di oltre tre mesi con il pagamento delle quote associative, nonostante due solleciti.
- 4) su delibera del Consiglio direttivo o dell'Assemblea in caso di grave violazione dello Statuto o di danno agli interessi dell'Associazione. Contro l'espulsione è possibile presentare ricorso all'Assemblea Generale. Fino alla decisione definitiva il socio conserva i propri diritti.
- 5) La revoca della qualifica di socio onorario può essere decisa dall'Assemblea generale per i motivi di cui al punto 4) su richiesta del Consiglio direttivo.

## **§ 7 DIRITTI E DOVERI DEI SOCI**

1. I soci hanno diritto a partecipare a tutte le riunioni e agli eventi dell'Associazione in conformità al presente Statuto. Solo i soci ordinari e onorari hanno diritto di voto all'Assemblea Generale. Essi possono inoltre presentare la propria candidatura in caso di elezioni. I soci hanno diritto a borse di studio o a premi scientifici finanziati dall'Associazione, nonché a sconti sulle quote di partecipazione a tutti gli eventi organizzati dall'Associazione per i quali è prevista una quota di iscrizione.
2. Tutti i soci sono tenuti a promuovere gli interessi dell'Associazione al meglio delle loro possibilità e ad astenersi da qualsiasi azione che possa compromettere la reputazione e gli scopi dell'Associazione. I soci sono tenuti ad osservare lo Statuto e i regolamenti interni emanati dal Consiglio Direttivo, nonché le delibere degli organi dell'Associazione.

## **§ 8 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea generale, il Consiglio direttivo, i revisori dei conti e il Tribunale arbitrale.

## **§ 9 L'ASSEMBLEA GENERALE**

- 1) L'Assemblea generale ordinaria si svolge una volta all'anno.
- 2) L'Assemblea generale straordinaria si tiene entro 6 settimane dalla delibera del Consiglio direttivo o dell'Assemblea generale ordinaria, su richiesta scritta al Consiglio direttivo di almeno un decimo dei soci o su richiesta dei revisori dei conti.

- 3) Tutti i soci devono essere convocati per iscritto alle Assemblee generali sia ordinarie che straordinarie due settimane prima della data della riunione. L'Assemblea generale deve essere convocata con l'indicazione dell'ordine del giorno. La convocazione è a cura del Consiglio direttivo.
- 4) Le integrazioni all'ordine del giorno di cui al punto 3) devono essere presentate per iscritto al Consiglio direttivo almeno sette giorni prima della data dell'Assemblea generale.
- 5) Le deliberazioni valide possono essere approvate solo in base all'ordine del giorno, eccetto quelle relative alla richiesta di convocazione di un'Assemblea generale straordinaria.
- 6) Tutti i soci hanno diritto a partecipare all'Assemblea generale. Solo i soci ordinari e onorari hanno diritto di voto. Ogni socio ha diritto ad esprimere un solo voto. Le persone giuridiche sono rappresentate da un delegato autorizzato. È consentito il trasferimento del diritto di voto a un altro socio mediante autorizzazione scritta.
- 7) L'Assemblea generale è validamente costituita in presenza di un terzo di tutti i soci aventi diritto di voto o dei loro rappresentanti. Se l'Assemblea non risulta valida in prima convocazione all'ora stabilita, essa si terrà un'ora dopo con lo stesso ordine del giorno e sarà validamente costituita qualunque sia il numero di soci presenti.
- 8) Le elezioni e le deliberazioni dell'Assemblea generale avvengono di regola con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Tuttavia, eventuali modifiche dello Statuto o di scioglimento dell'Associazione richiedono una maggioranza qualificata di due terzi dei voti validi espressi.
- 9) L'Assemblea generale è presieduta dal Presidente o, in caso di impedimento, dal Vicepresidente. In caso di impedimento anche di quest'ultimo, presiede l'assemblea il membro più anziano del Consiglio direttivo.

## **§ 10 COMPITI DELL'ASSEMBLEA GENERALE**

All'Assemblea generale sono riservati i seguenti compiti:

- a) ricevere e approvare il rendiconto e il bilancio;
- b) deliberare sul bilancio;
- c) votare, nominare o sollevare dall'incarico i membri del Consiglio direttivo e i revisori dei conti;
- d) stabilire l'importo delle quote associative per i soci ordinari;
- e) assegnare o revocare la qualifica di socio onorario;
- f) decidere sui ricorsi contro l'espulsione dei soci;
- g) deliberare sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento volontario dell'Associazione;
- h) discutere e deliberare su altre questioni all'ordine del giorno.

## **§ 11 IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

- 1) Il Consiglio è composto da sette membri, ovvero il Presidente onorario, il Presidente e il Vicepresidente, il Segretario e il suo sostituto, il Tesoriere e il suo sostituto.

- a. Presidente onorario: questa funzione è esercitata a titolo onorifico dall'ambasciatore in carica o da chi ne fa le veci e non è soggetta a elezione;
- b. Nel nominare il Presidente e il Vicepresidente, si deve garantire che siano rappresentate sia l'Austria occidentale che quella orientale.

2) Il Consiglio direttivo viene eletto dall'Assemblea generale. In caso di dimissioni di un membro eletto il Consiglio direttivo ha il diritto di cooptare un altro membro idoneo al suo posto, per il quale deve essere ottenuta una successiva autorizzazione in occasione della successiva Assemblea generale. Nel caso in cui il Consiglio direttivo venga meno all'adempimento dei propri doveri senza possibilità di integrazione tramite cooptazione, o resti inattivo per un periodo di tempo imprevedibilmente lungo, i revisori sono tenuti a convocare immediatamente un'Assemblea generale straordinaria allo scopo di eleggere un nuovo Consiglio direttivo. Se anche i revisori sono impossibilitati ad agire, ogni socio ordinario che si renda conto della situazione di emergenza deve rivolgersi immediatamente al tribunale competente per la nomina di un fiduciario, che avrà l'obbligo di convocare immediatamente un'assemblea generale straordinaria. Nella composizione del Consiglio direttivo, si osserveranno i seguenti criteri in relazione al numero totale dei membri nominati, nella misura in cui ciò sia possibile sulla base delle candidature:

(a) equilibrio di genere;

b) almeno un terzo dei membri (il numero verrà arrotondato per difetto) deve provenire dal settore non accademico.

- 3) Il mandato del Consiglio direttivo è di quattro anni. Se le nuove elezioni non si tengono in tempo utile prima della scadenza, il mandato proseguirà fino all'elezione di un nuovo Consiglio. I membri del Consiglio direttivo possono essere rieletti. Ogni funzione del Consiglio direttivo deve essere esercitata direttamente dalla persona stessa.
- 4) Il Consiglio direttivo è convocato per iscritto o verbalmente dal Presidente o, in caso di impedimento, da chi ne fa le veci e si riunisce almeno due volte l'anno. In caso di impedimento anche del Vicepresidente per un periodo di tempo imprevedibilmente lungo, qualsiasi altro membro del Consiglio direttivo può convocare il Consiglio stesso.
- 5) Il Consiglio direttivo raggiunge il quorum, se tutti i suoi membri sono stati invitati e se almeno la metà di essi è presente. Il presidente può nominare un rappresentante autorizzato in caso di sua assenza. Gli altri membri del Consiglio direttivo nominano un altro membro del Consiglio come loro rappresentante autorizzato in caso di assenza.
- 6) Il Consiglio direttivo delibera a maggioranza semplice dei voti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
- 7) Il Presidente o, in caso di impedimento, chi ne fa le veci, presiede la riunione. In caso di indisponibilità anche di quest'ultimo, presiede il membro più anziano del Consiglio direttivo presente alla riunione o il membro del Consiglio direttivo nominato a maggioranza dagli altri membri del Consiglio.
- 8) A parte casi di decesso o la scadenza del mandato (punto 3), la funzione di un membro del Consiglio direttivo si esaurisce per destituzione (punto 9) o con le dimissioni (punto 10).
- 9) L'Assemblea generale può revocare in qualsiasi momento l'intero Consiglio direttivo o singoli membri, ad eccezione del Presidente onorario. La revoca avrà effetto con la nomina del nuovo Consiglio direttivo o del nuovo membro del Consiglio direttivo.
- 10) I membri del Consiglio direttivo possono dimettersi per iscritto in qualsiasi momento. Le dimissioni devono essere indirizzate al Presidente o, in caso di sue dimissioni, al suo sostituto. Le dimissioni del

presidente e del suo vice comportano automaticamente le dimissioni dell'intero Consiglio. Le dimissioni diventano effettive solo dopo l'elezione o la cooptazione (punto 2) di un successore. In caso di dimissioni dell'intero Consiglio direttivo, quest'ultimo convocherà immediatamente un'Assemblea generale straordinaria.

11) L'assunzione di cariche all'interno dell'Associazione non è collegata ad alcun compenso per i servizi resi.

## **§ 12 FUNZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

Al Consiglio direttivo compete la guida dell'Associazione. Esso svolge tutte le funzioni che non sono assegnate tramite statuto ad un altro organo dell'Associazione.

In particolare il Consiglio è responsabile dei seguenti ambiti:

- a) preparazione del bilancio annuale, dei rendiconti e dei bilanci;
- b) preparazione dell'Assemblea generale;
- c) convocazione dell'Assemblea generale ordinaria e straordinaria;
- d) amministrazione del patrimonio dell'Associazione;
- e) ammissione, esclusione e radiazione di soci;
- g) progettazione e/o approvazione delle iniziative dell'Associazione;
- h) redazione di eventuali regolamenti interni dell'Associazione.

## **§ 13 COMPITI PARTICOLARI DEI SINGOLI MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

- 1) Il presidente gestisce gli affari correnti dell'associazione. Il segretario assiste il presidente nella gestione degli affari dell'associazione.
- 2) Il presidente rappresenta l'associazione all'esterno. Documenti scritti e comunicazioni dell'associazione dovranno essere firmati dal Presidente e dal Segretario per essere validi. Se tali documenti riguardano questioni finanziarie, sarà necessaria la firma del Presidente e del Tesoriere. Gli atti giuridici tra i membri del Consiglio direttivo e l'Associazione necessitano dell'approvazione di un altro membro del Consiglio direttivo.
- 3) Autorizzazioni legali a rappresentare l'Associazione all'esterno o a firmare per suo conto possono essere concesse solo dai membri del Consiglio direttivo di cui al punto 2.
- 4) In caso di pericolo imminente il Presidente è autorizzato a prendere autonomamente decisioni sotto la propria responsabilità, anche in materie che rientrano nella sfera di attività dell'Assemblea generale o del Consiglio direttivo; tali decisioni necessitano della successiva approvazione dell'organo responsabile dell'Associazione.
- 5) Il Presidente presiede l'Assemblea generale e il Consiglio direttivo.
- 6) Il Segretario redige i verbali dell'Assemblea generale e del Consiglio direttivo.
- 7) Il Tesoriere è responsabile della corretta gestione finanziaria dell'Associazione.
- 8) In caso di impedimento del Presidente, del Segretario o del Tesoriere, i loro sostituti ne fanno le veci.

## **§ 14 REVISORI DEI CONTI**

1) L'Assemblea generale elegge due revisori dei conti per un periodo di quattro anni. La rielezione è possibile.

(2) I revisori dei conti sono responsabili del controllo della gestione finanziaria dell'Associazione e della revisione del bilancio. Essi riferiscono all'Assemblea generale sui risultati della revisione contabile.

## **§ 15 AMMINISTRAZIONE**

Se il Consiglio direttivo necessita di personale per la gestione amministrativa delle attività dell'Associazione, può essere nominato un incaricato alla segreteria esterno all'Associazione. A questa persona competerà la gestione dell'ufficio e degli affari di ordinaria amministrazione dell'Associazione secondo le direttive del Consiglio.

## **§ 16: TRIBUNALE ARBITRALE**

(1) Il tribunale arbitrale interno dell'Associazione viene nominato per risolvere tutte le controversie che dovessero sorgere. Si tratta di un "organo di conciliazione" ai sensi della Legge sulle associazioni del 2002 e non di un tribunale arbitrale ai sensi del § 577 f ZPO.

(2) Il tribunale arbitrale è composto da tre soci ordinari dell'Associazione. Esso sarà costituito in modo tale che una delle parti della controversia nomini un membro come arbitro al Consiglio direttivo per iscritto. Su richiesta del Consiglio direttivo ed entro sette giorni, l'altra parte della controversia nominerà un secondo membro del tribunale arbitrale entro 14 giorni. Dopo la notifica entro sette giorni da parte del Consiglio direttivo, gli arbitri nominati eleggeranno entro i successivi 14 giorni un terzo socio ordinario a presiedere il tribunale arbitrale. In caso di parità di voti si procederà ad un'estrazione a sorte tra i nominati. I membri del tribunale arbitrale non possono appartenere ad alcun organo - ad eccezione dell'Assemblea generale - le cui attività sono oggetto della controversia.

(3) Il tribunale arbitrale decide a maggioranza semplice dei voti, dopo che entrambe le parti sono state ascoltate e tutti i suoi membri sono presenti. Il tribunale decide in base alle proprie conoscenze e convinzioni. Le sue decisioni sono definitive all'interno dell'Associazione.

## **§ 17 SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE**

1) Lo scioglimento volontario dell'Associazione può essere deciso solo da un'Assemblea Generale convocata a tale scopo e solo con una maggioranza di due terzi dei voti validi espressi.

2) L'Assemblea generale dovrà anche decidere sulla liquidazione dell'Associazione, a condizione che sia ancora disponibile il patrimonio dell'Associazione. In particolare l'Assemblea dovrà nominare un liquidatore e deliberare in merito. Il patrimonio residuo dovrà in ogni caso essere utilizzato per scopi di pubblica utilità e possibilmente con finalità culturali.